

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 11 NOVEMBRE 1986

N. 352 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE " Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13.5.85, n.26".

L'anno millenovecento ottantasei il giorno undici del mese di novembre alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prot. Nicola Di Cagno
 Vice Presidenti i sigg. Prof. Nicola Occhiofino-Dtt. Mario Anese
 Consiglieri Segretari i sigg. Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella
 e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h	
3) ANNESE Mario	h	
4) APRILE Leonardo	h	
5) ARMENISE Nicola	h	
6) AUGELLI Raffaele	h	
7) BELLOMO Michele	h	
8) BINETTI Vincenzo	h	
9) BORGIA Franco	h	
10) BORTONE Giorgio	h	
11) BRUNO Antonio	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h	
13) CAVALLO Antonio	h	
14) COLASANTO Giuseppe		h
15) CONVERTINO Cosimo		h
16) MANSUETO NICOLA	h	
17) LIOTTI FRANCESCO	h	
18) DI CAGNO Nicola	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h	
21) DI RODI Nicola	h	
22) DI STASSO Walter	h	
23) FAZIO Lorenzo	h	
24) FESTINANTE Luigi	h	
25) FITTO Salvatore	h	

	Presenti	Assenti
26) FORTUNATO Loris	h	
27) GODELLI Silvia	h	
28) IAFRATE Zenone	h	
29) LIA Cesare	h	
30) MARIELLA Vito	h	
31) MARINELLI Fernando	h	
32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
33) MARZO Corradino	h	
34) MASSAFRA Isabella	h	
35) MASTRANGELO Giovanni	h	
36) MONFREDI Angelo	h	
37) OCCHIOFINO Nicola	h	
38) PAOLUCCI Roberto	h	
39) PICCIGALLO Benito	h	
40) PIZZICOLI Michele	h	
41) PUGLIESE Girolamo		h
42) RIZZO Marcello	h	
43) ROSSI Angelo	h	
44) SAPONARO Francesco	h	
45) SILVESTRI Francesco	h	
46) SIMONE Mauro	h	
47) STRAZZERI Marcello	h	
48) TARRICONE Luigi	h	
49) TEDESCO Alberto	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13.5.85, n.26".

Dà la parola al Presidente della V Commissione consiliare permanente, Cons. Armenise, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione del Cons. Armenise;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge " Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13.5.85, n.26", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

LEGGE REGIONALE " Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13/5/1985, n.26".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

(Variante di recupero)

L'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 è così sostituito :

" 1. Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1 ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, possono adottare specifica variante di recupero.

2. Per l'adozione della variante di cui al 1 comma i Comuni, entro la data del 30 aprile 1987, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

3. L'adozione della variante è obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati nonché per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od edificabili in base allo strumento urbanistico vigente, oppure insistenti su aree destinate, successivamente alla realizzazione degli insediamenti abusivi stessi, ad edifici pubblici od a spazi pubblici.

4. La variante di recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve essere redatta in conformità a quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della legge regionale 21 maggio 1980, n.56.

5. Nell'ambito delle aree oggetto della variante di recupero, possono essere previsti soltanto gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47 nonchè nuovi volumi soltanto se destinati ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

6. Nel caso di comprovata necessità, le aree da destinare ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere localizzate ^{o anche} all'esterno delle aree perimetrate".

(approvato all'unanimità)

ART. 2

(Parere aree soggette a vincolo paesistico)

1. In attuazione dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, per le opere costruite su aree soggette a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere favorevole al rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria, previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è espresso dal Presidente della Giunta regionale nei termini di cui allo stesso art. 32.

2. Per l'istruttoria delle domande, l'Assessore all'urbanistica ed assetto del territorio può avvalersi degli uffici provinciali del Genio civile.

(approvato all'unanimità)

ART. 3

(Rilevamenti aereofotogrammetrici)

1. Al fine di consentire il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, la Regione effettuerà periodici rilevamenti aereofotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio ambientale, paesistico e territoriale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed utilizzazione del territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale debbano essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.

(approvato all'unanimità)

ART. 4

(Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino)

1. Al fine di consentire la demolizione delle opere abusive nei casi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dalla legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonché il ripristino dello stato dei luoghi, il Presidente della Giunta regionale può disporre a favore del Sindaco, a titolo di anticipazione e su motivata richiesta, il finanziamento delle spese necessarie, determinate con le modalità di cui all'art. 69, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

2. L'importo definitivo dei lavori di cui al presente articolo è posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della Regione.

(approvato all'unanimità)

ART. 5

(Delega all'Assessore all'Urbanistica)

1. L'Assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge, nonché dalla legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive integrazioni e modificazioni.

(approvato all'unanimità)

ART. 6

(Norma finanziaria)

1. All'onere riveniente dall'attuazione degli artt. 3 e 4 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1986, con gli stanziamenti dei rispettivi nuovi capitoli appresso specificati, istituiti in termini di competenza e di cassa con la seguente variazione al bilancio di previsione, approvato con legge regionale

19 febbraio 1986, n. 4 :

PARTE II - Spesa

<u>Variazione in diminuzione</u>	Bil. Competenza	Bil. Cassa
- Cap. 0102030 "Spese relative a violazioni di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi".	L. 100.000.000	100.000.000
<u>Variazione in aumento</u>		
- Cap. 0102040 (c.n.i.) "Rilevamenti aereofotogrammetrici per il controllo dell'attività urbanistico ed edilizia Art. 3 L.R....."	L. 50.000.000	50.000.000
<u>Variazione in aumento</u>		
- Cap. 0102050 (c.n.i.) "Anticipazione ai Comuni per demolizione opere abusive e ripristini. Art. 4 L.R..."	L. 50.000.000	50.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

II. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO